



Présidence de la Région  
Bureau électoral

Presidenza della Regione  
Ufficio elettorale

# **ELEZIONI COMUNALI VALTOURNENCHE**

20 MAGGIO 2018

## **Calendario delle principali operazioni elettorali**

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE  
«ELEZIONI COMUNALI»

Pubblicazione - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione - Istruzioni per i seggi.

## *Premessa*

*La presente pubblicazione reca il calendario delle principali operazioni previste dalla legge per l'elezione del consiglio comunale che si terrà domenica 20 maggio 2018, e, in caso di ballottaggio, domenica 3 giugno 2018.*

*Si ritiene, così, di poter fornire a tutti gli Organi, ai quali la legge demanda la realizzazione di particolari adempimenti, un quadro sintetico dei rispettivi compiti ed una guida per la loro tempestiva attuazione nei termini e nei modi voluti dal legislatore.*



**Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.**  
Disposizioni in materia di elezioni comunali.

*(Omissis)*

TITOLO III

**PROCEDIMENTO ELETTORALE**

Art. 20

*(Termini per lo svolgimento delle elezioni)*

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.

*(Omissis)*

Art. 21

*(Convocazione comizi)*

1. Il Presidente della Regione fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione.

*(Omissis)*

**Legge regionale 19 marzo 2018, n. 2**  
Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini.

*(Omissis)*

Art. 18

*(Disposizioni in materia di accorpamento delle elezioni comunali di Valtournenche e dell'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dell'anno 2018. Durata delle operazioni di voto e decorrenza delle operazioni di scrutinio)*

1. Per l'anno 2018, le elezioni del Consiglio comunale di Valtournenche si svolgono contestualmente a quelle per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

2. Le operazioni di voto di cui al comma 1 si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventidue.

3. Lo spoglio dei voti di cui all'articolo 62 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), ha inizio alle ore otto del martedì successivo alla votazione.

*(Omissis)*



DECRETO N. 173  
CONVOCAZIONE COMIZI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI  
VALTOURNENCHE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Considerato che il consiglio comunale del Comune di Valtournenche, eletto il 10 maggio 2015, ai sensi della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 “Disposizioni in materia di elezioni comunali”, è stato sciolto con deliberazione della Giunta regionale n. 1743 del 5 dicembre 2017 a decorrere dalla medesima data a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia al Sindaco ai sensi dell’art. 30 quater, comma 2 della legge regionale 54/1998;

Vista la l.r. 4/1995 e, in particolare, l’articolo 20 che al comma 2 stabilisce quanto segue: “Le elezioni dei consigli comunali da rinnovarsi per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 15 marzo devono svolgersi in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno”;

Visto l’art. 18 della legge regionale 19 marzo 2018 n. 2 “Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini” che prevede che per l’anno 2018 le elezioni del consiglio comunale di Valtournenche si svolgano contestualmente a quelle per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d’Aosta;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 153 del 12 marzo 2018 con il quale i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta sono stati convocati per il giorno di domenica 20 maggio 2018;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”;

Visti gli articoli 2 e 43, comma 2, dello Statuto Speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

DECRETA

la data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri del consiglio comunale di Valtournenche è fissata per domenica 20 maggio 2018.

Qualora nel primo turno di votazione, fissato per domenica 20 maggio 2018, si verifichi il caso previsto dall’art. 53, comma 4, della l.r. 4/1995, il turno di ballottaggio si svolgerà il giorno di domenica 3 giugno 2018.

Aosta, 23 marzo 2018

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Laurent VIÉRIN





**CALENDARIO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI  
DEL 20 MAGGIO 2018**

**VENERDÌ 23 MARZO**

***58° giorno antecedente quello della votazione***

Publicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali per domenica 20 maggio e del turno di ballottaggio per domenica 3 giugno 2018.

**ENTRO SABATO 31 MARZO**

***8° giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali***

Accertamento da parte del Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale, dell'assistenza e del buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

**ENTRO MARTEDÌ 3 APRILE**

***2° giorno antecedente la pubblicazione del manifesto di convocazione comizi***

Scadenza del termine della 1ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) cancellazione degli elettori deceduti;
- b) cancellazione degli elettori emigrati in altri Comuni;
- c) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

**GIOVEDÌ 5 APRILE**

***45° giorno antecedente quello della votazione***

Publicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Scadenza del termine della 2ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune;
- b) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- c) variazioni da apportare alle liste elettorali, con contemporanea cancellazione e iscrizione, in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del Comune.

Data dalla quale è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

**DA MARTEDÌ 10 APRILE A LUNEDÌ 30 APRILE**

***Tra il 40° e il 20° giorno antecedente quello della votazione.***

Periodo entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

**ENTRO MARTEDÌ 10 APRILE**

***5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali***

Termine entro cui i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune in cui sono residenti devono presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**ENTRO DOMENICA 15 APRILE**

***10° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali***

La commissione elettorale comunale compila un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione (20 maggio). Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna, dalle liste sezionali destinate al seggio, i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso (art. 33, comma 2, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Pubblicazione della seconda copia del citato elenco all'Albo pretorio (art. 33, comma 3, T.U. n. 223).

Deposito della terza copia dell'elenco nella Segreteria comunale (art. 33, comma 3, del T.U. n. 223).

**DA MARTEDÌ 17 APRILE A GIOVEDÌ 19 APRILE**  
***dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione***

La giunta comunale provvede a stabilire gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (propaganda elettorale - art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

La giunta comunale entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste ammesse, provvede a delimitare, ripartire ed assegnare gli speciali spazi destinati alla propaganda elettorale (artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

**ENTRO VENERDÌ 20 APRILE**  
***30° giorno antecedente quello della votazione***

Il Presidente del Tribunale di Aosta nomina i Presidenti di seggio (art. 23, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Entro il 5° giorno successivo alla nomina dei Presidenti di seggio, il Presidente del Tribunale di Aosta trasmette al Sindaco l'elenco dei Presidenti di seggio designati alle sezioni elettorali (art. 20, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

**VENERDÌ 20 APRILE**  
***30° giorno antecedente quello della votazione***

**ore 8:**

Inizio della presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco e di collegato vice sindaco e dei consiglieri comunali, alla segreteria del Comune (art. 33, comma 13, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4), la quale dovrà trasmettere entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale, le candidature e le liste presentate.

Scadenza del termine della 3<sup>a</sup> tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) iscrizione di coloro che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana;
- b) iscrizione di coloro che riacquistano il diritto elettorale per cessazione delle cause ostative;
- c) iscrizione di coloro che per qualsiasi causa, diversa dal compimento del 18° anno di età, abbiano diritto di essere iscritti nelle liste elettorali (art. 32, comma 6, del T. U. 20 marzo 1967, n. 223).

Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlante su mezzi mobili fuori dai casi disciplinati dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

## **SABATO 21 APRILE**

### ***29° giorno antecedente quello della votazione***

#### **ore 12:**

Termine della presentazione delle liste dei candidati alla segreteria del Comune (art. 33, comma 13, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) la quale dovrà trasmettere entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale, le candidature e le liste presentate.

## **ENTRO DOMENICA 22 APRILE**

### ***giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste***

La Commissione elettorale circondariale esamina e verifica le candidature (art. 35 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **ENTRO MARTEDÌ 24 APRILE**

### ***26° giorno antecedente quello della votazione***

La Commissione elettorale circondariale, sentiti eventualmente i delegati di lista, decide, in via definitiva, su tutti i rilievi rimarcati e su tutte le questioni controverse.

La Commissione procede quindi al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da attribuire ai candidati e alle liste.

Le decisioni della Commissione devono essere immediatamente trasmesse al Sindaco per la stampa del manifesto e al Presidente della Regione per la predisposizione delle schede.

## **MERCOLEDÌ 25 APRILE**

### ***20° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali***

Termine entro il quale il Sindaco deve provvedere all'invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

## **DA MERCOLEDÌ 25 APRILE A LUNEDÌ 30 APRILE**

### ***Tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione***

La Commissione elettorale comunale, in seduta pubblica, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo istituito a mente dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (art. 24 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Gli scrutatori destinati al seggio sono quattro (art. 23 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **ENTRO LUNEDÌ 30 APRILE**

### ***20° giorno antecedente quello della votazione***

Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina a Presidente di seggio all'interessato (art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Termine entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi

di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

## **SABATO 5 MAGGIO**

### ***15° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore (art. 24, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4). Lo scrutatore deve comunicare al Sindaco, entro 48 ore dalla notifica della nomina, l'eventuale grave impedimento che non gli consente di esercitare tale funzione. Il Sindaco provvede a sostituire gli impediti con elettori scelti nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95.

Scadenza del termine della 4ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, comma 4, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Autenticazione e blocco delle liste elettorali generali e sezionali, non appena approntate le variazioni per morte degli elettori, da parte del responsabile dell'Ufficio elettorale comunale e della Commissione elettorale circondariale. Le liste elettorali sezionali tenute presso il Comune vanno sottoscritte, in ogni pagina, dal responsabile dell'Ufficio elettorale comunale. Le liste elettorali sezionali tenute presso la Commissione elettorale circondariale vanno, invece, sottoscritte da tutti i componenti la Commissione stessa.

## **ENTRO GIOVEDÌ 10 MAGGIO**

### ***10° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte del responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di Uffici Elettorali di Sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

## **ENTRO SABATO 12 MAGGIO**

### ***8° giorno antecedente quello della votazione***

Termine entro il quale il Sindaco deve provvedere all'affissione del manifesto recante le liste dei candidati (art. 36, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Invio al Sindaco da parte del Presidente della Commissione elettorale circondariale, dell'esemplare delle liste elettorali di sezione, debitamente autenticate, per la votazione (art. 21, comma 3, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **DA MARTEDÌ 15 MAGGIO**

### ***5° giorno antecedente quello della votazione***

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte pervenute dal responsabile dell'Ufficio elettorale comunale per la variazione di sedi di seggi elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

## **ENTRO GIOVEDÌ 17 MAGGIO**

### ***3° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine per la notifica agli interessati della nomina a scrutatore in sostituzione di quelli precedentemente sorteggiati (art. 24, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Consegna al Sindaco da parte dell'Ufficio elettorale regionale, del materiale elettorale per le operazioni delle Sezioni e della votazione (art. 31, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **DA VENERDÌ 18 MAGGIO**

### ***2° giorno antecedente quello della votazione***

Da tale data l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 18 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni (art. 22, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **ENTRO VENERDÌ 18 MAGGIO**

### ***2° giorno antecedente quello della votazione***

Presentazione al Segretario comunale della designazione di rappresentanti di lista presso il seggio. Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere presentata al presidente del seggio, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Pubblicazione del manifesto del Sindaco con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

## **SABATO 19 MAGGIO**

### ***giorno antecedente quello della votazione***

Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

### **ore 16:**

Il Sindaco provvede alla consegna al presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (art. 29 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Insediamiento del seggio (art. 28 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **DOMENICA 20 MAGGIO**

### ***Giorno della votazione***

#### **ore 7:**

Ricostituzione del seggio.

Eventuale presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Inizio delle operazioni di voto (art. 49, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

#### **ore 22:**

Chiusura della votazione.

Accertamento del numero dei votanti (art. 51, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Completamento delle operazioni previste dall'art. 51 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

## **MARTEDÌ 22 MAGGIO**

### ***Giorno successivo a quello dello scrutinio delle elezioni del Consiglio regionale 2018***

#### **ore 8:**

Ricostituzione del seggio e inizio delle operazioni di spoglio dei voti, che devono essere ultimate entro le ore sedici (art. 62 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

#### **entro le ore 17:**

Il presidente della prima sezione, terminate le operazioni di scrutinio, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, per il riepilogo dei voti e per la proclamazione degli eletti (art. 65 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **TURNO DI BALLOTTAGGIO**

### **BALLOTTAGGIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE DA 1.001 A 15.000 ABITANTI.**

L'art. 53, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, dispone che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco (e collegato vice sindaco), si proceda ad un turno di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto in egual misura il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data della votazione.

### **ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN ORDINE AL TURNO DI BALLOTTAGGIO.**

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, i presidenti di seggio comunicheranno alla Commissione elettorale circondariale l'eventuale parità di voti.

La Commissione provvede, entro il giorno successivo alla comunicazione dei nominativi dei candidati o delle liste ammessi al ballottaggio, al sorteggio per la determinazione del numero d'ordine da assegnare agli stessi sulle schede di votazione e sul manifesto, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Regione e al Sindaco interessato.



## **SABATO 2 GIUGNO**

### ***giorno antecedente quello del ballottaggio***

Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

#### **ore 16:**

Il Sindaco provvede alla consegna al presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (art. 29 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Insediamiento del seggio (art. 28 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Autenticazione (firma) e vidimazione (bollo) delle schede per la votazione (art. 48 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **DOMENICA 3 GIUGNO**

### ***Giorno della votazione***

#### **ore 7:**

Ricostituzione del seggio:

Eventuale presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Inizio delle operazioni di voto (art. 49, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

#### **ore 22:**

Chiusura della votazione. Operazioni di scrutinio.